



Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI) - nuovo Piano Operativo - Conferenza di Copianificazione ai sensi degli artt. 25 della L.R. 65/2014 a seguito della richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale n. 2022/0038834 del 02/02/2022

Verbale della riunione

Il giorno 11/02/2022, nei locali della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana, Via di Novoli n. 26, sono convenute e presenti **Interporto Toscana Centrale SrL** e le Amministrazioni dei **Comuni di Campi Bisenzio, Prato, Sesto Fiorentino e Signa**, della **Città Metropolitana di Firenze** e della **Regione Toscana**, chiamate a partecipare alla conferenza di copianificazione di cui all'art.25 della L.R. 65/2014. La conferenza si svolge in modalità videoconferenza a causa dell'emergenza Covid-19.

Per la **Regione Toscana** è presente **Stefano Baccelli**, Assessore Regionale alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative, Presidente della Conferenza delegato con D.P.G.R. n. 143 del 16/11/2020 dal Presidente della Regione;

Per la **Città Metropolitana di Firenze** è presente il consigliere delegato alla Pianificazione **Monica Marini**;

Per il **Comune di Campi Bisenzio** è presente il sindaco **Emiliano Fossi**;

Per **Interporto Toscana Centrale S.p.A.** è presente il Presidente **Francesco Querci**;

Per il **Comune di Prato** è presente l'assessore **Valerio Barberis** delegato dal Sindaco con provvedimento n. 13 del 11/02/2022;

Per il **Comune di Sesto Fiorentino** è presente il responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, **Lorenzo Venturini**;

Per il **Comune di Signa** è presente l'Assessore all'Urbanistica **Andrea di Natale** ed il responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica **Filippo Falaschi**, delegato dal Sindaco ;

Il Comune di Campi Bisenzio è dotato di Piano Strutturale, approvato con con D.C.C. n. 221 del 28/10/2021, e di Regolamento Urbanistico approvato con n.90 del 20/07/2005. Il Comune, con Delibera C.C. n. 190 del 29/07/2019 ha avviato la formazione del nuovo piano operativo comunale ai sensi dell'art. 90 della LR 65/2014.

Con nota prot. Reg. 2021/00507006 del 31/12/2021, il Comune ha richiesto la convocazione della conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, per l'acquisizione del parere vincolante in relazione alle previsioni che comportano la trasformazione di suolo non edificato all'esterno del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale e in seguito con prot. Reg. 2022/0007672 del 12/01/2022 ha inviato ulteriore documentazione integrativa.

Il Presidente, Assessore Stefano Baccelli, apre i lavori invitando i rappresentanti delle Amministrazioni comunali ad illustrare i contenuti della previsione così come previsto all'art. 25 della L.R. 65/2014.

Contenuto delle previsioni oggetto dell'esame della conferenza di copianificazione

Le previsioni del nuovo P.O. ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art.4 della L.R. 65/2014 ed oggetto dell'esame della conferenza possono essere suddivise in 4 categorie:

- A) infrastrutture per la mobilità;
- B) insediamenti produttivi e servizi alla produzione;
- C) attrezzature, servizi pubblici e servizi privati;
- D) grandi strutture di vendita (interne al T.U.)

A1 - Linea tramviaria 4

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. L'obiettivo cardine prevede di collegare tra loro le principali centralità urbane dell'Area metropolitana di Firenze. Si tratta pertanto di un percorso che interessa, a partire dal nucleo storico di Campi, la parte sud-est del territorio comunale. Attestata nell'area di Piazza Moro il tracciato si sviluppa verso Firenze lungo Via Palagetta, Via Circonvallazione Sud, Via Liberto Roti, per poi restare tangente all'abitato di San Donnino e poi innestarsi su Via Pistoiese e successivamente lungo il tracciato della ferrovia esistente.

La linea 4 è composta dalle tratte 4.1 e 4.2: la prima tratta, lunga 6,2km, collega le stazioni ferroviarie Leopolda e Le Piagge. La seconda tratta 4.2 riprende il tracciato da Le Piagge e termina a Campi Bisenzio, consentendo così al sistema tranviario di innestarsi nel conglomerato urbano ad ovest della città capoluogo.

A2 – Ciclovía del Sole e valorizzazione Bisenzio

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. La Ciclovía del Sole così come definita del Piano di fattibilità tecnico economica redatto nell'ambito del progetto di Eurovelo 7, attraverso il coordinamento della Città metropolitana di Bologna, prevede l'attraversamento nord-sud del Comune di Campi Bisenzio utilizzando per lunghi tratti le piste ciclabili esistenti. A completamento della previsione si prevede di fornire eventuali alternative ai percorsi, quali l'utilizzo dell'asse del Bisenzio per proporre un percorso complementare di attraversamento del territorio comunale. L'itinerario proposto, nella tratta corrispondente alla Piana, che interessa i Comuni di Prato, Campi Bisenzio e Signa, si sviluppa sui percorsi arginali che caratterizzano l'intero corso fluviale, sia all'interno che all'esterno dei singoli centri abitati (Capalle – capoluogo – San Piero a Ponti). Il percorso utilizza il sistema di passerelle esistenti, e si sviluppa alternativamente sulle due sponde fluviali. Lo scopo di tale soluzione è quello di ottenere un buon livello di connettività con il sistema dei percorsi ciclopedonali di livello urbano, in coerenza con l'obiettivo di valorizzare l'asta fluviale del Bisenzio quale "asse verde" della mobilità dolce campigiana.

A3 – Superstrada ciclabile Firenze-Prato

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. La superstrada ciclabile è pensata per il collegamento pendolare Firenze-Prato e sfrutta in parte adeguamento di viabilità e tratti ciclabili esistenti. L'ambito peri-urbano sul quale s'innesta l'infrastruttura contiene inoltre attività importanti come il Polo Scientifico dell'Università di Firenze, il CNR, il centro commerciale I Gigli e il complesso del multisala. La realizzazione di un collegamento ciclistico primario fra le città di Prato e Firenze costituisce un obiettivo qualificante delle politiche per la ciclabilità alla scala metropolitana, o comunque sovralocale. Il progetto è attualmente in fase di gara di appalto da parte di Città Metropolitana di Firenze.

A4 – Prolungamento del Ring a Nord e riqualificazione assi viari Capalle

La previsione già sottoposta a copianificazione di PS approvato nel 2021, interessa in questa fase il nuovo PO solo per l'individuazione di un corridoio infrastrutturale. Si tratta di una nuova previsione con la quale si viene a creare l'opportunità di procedere alla chiusura del ring verso Nord. L'intervento consiste nel prolungamento del Ring in direzione Nord secondo un tracciato di nuova concezione che, sovrappassando il Bisenzio all'incirca nel punto di confluenza del Marinella, e sottopassando l'autostrada A11 a NW dell'abitato di Capalle, si raccorda con la via Parco Marinella in direzione di Calenzano, venendo a costituire un nuovo collegamento trasversale tra il sistema viario del capoluogo, la Mezzana-Perfetti-Ricasoli e la via di Prato a Calenzano.

Tale soluzione può essere considerata idonea a conseguire vari obiettivi, fra cui in particolare:

- La riduzione della pressione veicolare sul vecchio ponte di Capalle;
- La definizione di una più chiara gerarchia funzionale della rete interna al grande comparto terziario-produttivo soprastante la A11, per il quale si prevedono estesi interventi di riqualificazione. L'intervento

dovrà comunque essere attentamente valutato in ragione della sensibilità ambientale dei siti attraversati, ed in particolare dell'area di confluenza tra il Bisenzio ed il Marinella.

A5 – Completamento del Ring ad Est

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. La previsione individua la viabilità di progetto per il prolungamento del Ring Est, mentre si rappresenta solo un corridoio infrastrutturale per il prolungamento della bretella sud. Il piano strutturale conferma la previsione del piano vigente, relativa al completamento dell'anello di circonvallazione dell'abitato (Ring) verso la via Lucchese, in modo da costituire una connessione diretta volta ad alleggerire il traffico sugli assi di via Buozzi e via Palagetta.

Tale soluzione, affiancata da percorso ciclopedonale, utilizza per sottopassare l'autostrada A1 i fornicci già esistenti lungo via Prunaia. La connessione con quest'asse viene tuttavia gestita in maniera tale da non indurre un sovraccarico veicolare lungo la stessa via Prunaia, in direzione di via Palagetta.

Verso Est il PS di Sesto Fiorentino prevede la realizzazione di un tracciato tangente l'area produttiva di Osmannoro a cui il sistema infrastrutturale di Campi Bisenzio si va ad innescare attraverso la prosecuzione della via circonvallazione Sud per il breve tratto su sedime compreso nei confini comunali.

A6 – Completamento del Ring ad Ovest e potenziamento delle connessioni con Prato

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. Il piano Operativo riprende dal PS vigente la realizzazione del Ring ad Ovest dell'abitato, fra via Barberinese e l'innesto sul prolungamento di via Paolieri verso via Aldo Moro di Prato.

Tale intervento, attualmente in corso di progettazione, dovrà accompagnarsi ad adeguati interventi di ambientazione che ne garantiscano:

- sul lato esterno, un adeguato inserimento paesistico ed ambientale, da ottenersi ad esempio mediante piantumazione di un filare ad alto fusto posto a distanza regolamentare (>6 m) dal ciglio della carreggiata;
- sul lato interno, da opportune aree filtro in cui realizzare gli interventi di mitigazione a difesa delle zone residenziali ovvero, laddove possibili, funzioni urbanistiche compatibili con la funzione della strada.

A8 – Corridoi infrastrutturali per tracciati ferroviari

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. La previsione interessa il nuovo PO solo con l'individuazione di un corridoio infrastrutturale. Il collegamento Osmannoro - Campi attraversa il territorio comunale costeggiando il ring stradale sud e ovest e collegandosi con i Comuni di Signa, Prato e Sesto Fiorentino. Parte del tracciato si trova in adiacenza agli insediamenti urbani, mentre in parte viene attraversato il territorio rurale. Il tracciato della Linea Campi-Pistoia riportato nel PRIIM si connette alla linea Osmannoro - Campi e comprende il Comune di Campi solo marginalmente, come punto di arrivo/partenza. L'intervento è al momento definito solo in termini di corridoio infrastrutturale al fine di recepire le previsioni indicate nel PRIIM.

A9 – Ciclopedonale Sesto Fiorentino

La previsione interessa in questa fase il nuovo PO e non comporta variante al PS. La previsione non comporta variante al PS perché si tratta di percorso alternativo al tracciato già rappresentato nel Piano Strutturale come tracciato di larga massima. La previsione corre lungo via di Limite e si riallaccia a percorsi a bassa frequenza di traffico già esistenti.

A10 – Ciclopedonale San Donnino

La presente previsione interessa in questa fase il nuovo PO e non comporta variante al PS. La previsione non comporta variante al PS perché costituisce una precisazione di tracciati già indicati senza valore conformativo nel PS approvato. Nel RU vigente viene indicato il tracciato di un percorso pedociclabile quasi coincidente con quello indicato oggi nel PO.

B1 – Nuovo insediamento produttivo Strada Mezzana Perfetti Ricasoli – via di Pratignone

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. L'area oggetto della proposta è localizzata nella zona nord-est del territorio comunale nella parte che confina con il Comune di Calenzano e con quello di Sesto F.no ai margini dell'ultima rotatoria di via Allende verso Calenzano, il cui ramo superiore incrocia Via Le Prata e Via Pratignone. L'area ha attualmente una destinazione agricola ma è in stretta continuità con il tessuto produttivo di Calenzano e di Sesto Fiorentino. La destinazione produttiva per l'area in oggetto posta fra la Mezzana Perfetti Ricasoli e via di Pratignone, risulta sostanzialmente coerente con il contesto insediativo e consente di definire, con altre previsioni di aree

produttive, il confine est dell'area industriale attestandolo su via Allende e sul suo prolungamento verso nord. Le aree sul perimetro lungo le strade principali saranno lasciate a verde e piantumate come da indicazioni di massima riportate nello schema progettuale che il PO preciserà in apposita scheda norma. È prevista la realizzazione di 6.000 mq. SE a destinazione produttiva.

B2 - Nuovo insediamento produttivo e per servizi alla produzione in Via Allende - Via Einstein

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. L'area è collocata nell'area limitrofa all'attuale comparto produttivo del piano PMU 2.5 inserita tra via Einstein, via Allende e il Fosso Garille ed ha attualmente una destinazione agricola; su una porzione dell'area a contatto con via Allende insiste un impianto di distribuzione carburanti. La proposta di trasformazione prevede la destinazione urbanistica ad area produttiva. La proposta è indirizzata a definire il margine est dell'insediamento produttivo a nord della A11 ed è finalizzata ad ampliare l'area per insediamenti produttivi con una previsione indirizzata a realizzare soprattutto servizi per la produzione e la distribuzione (logistica). Le aree sul perimetro lungo le strade principali e sul fronte verso i rilievi della Calvana saranno lasciate a verde e piantumate come da indicazioni di massima riportate nello schema progettuale che il PO preciserà in apposita scheda norma. Per l'area in questione è previsto un dimensionamento pari a 23.000 mq. di SE.

B3 - Nuovo insediamento produttivo in via Tosca Fiesoli

La previsione risulta già sottoposta a Copianificazione in sede di redazione del PS approvato nel 2021. L'area è posta a nord della piattaforma che comprende il Centro Logistico MEF e il magazzino Esselunga. L'area si trova tra la frazione di San Giorgio a Colonica e il capoluogo ed è servita da via Tosca Fiesoli e dalla rotatoria di incrocio con via delle Cicogne, con facile accesso alla SS325 senza necessità di addentrarsi in centri abitati. Attualmente l'area è occupata da depositi all'aperto e da attività agricole. La proposta prevede una destinazione prevalentemente produttiva per l'area in oggetto, per nuovi insediamenti a carattere industriale e artigianale o per servizi di supporto alla produzione (logistica) analoghi a quelli dell'area a sud. Il Dimensionamento previsto dal P.S. per l'area è pari a 9.000 mq. di SE.

B5 - Nuovo insediamento produttivo loc. Ponte del Santo

La previsione è situata tra il sistema del Collettore delle Acque Basse, il Fosso Macinante, l'insediamento PEEP, il Ponte del Santo caratterizzato da un tessuto edilizio di formazione storico si è sviluppato intorno a Villa Flori e un fabbricato produttivo (PRINZ Beverage&Food). La proposta di trasformazione prevede la realizzazione di un edificio che dovrebbe diventare la nuova sede di Polistrade spa di circa 5.000mq di superficie coperta, con circa 1000mq di superficie destinata ad uffici e aree scoperte pertinenziali.

B6 - Parcheggio privato in zona produttiva nel triangolo di proprietà tra via Maccione e Autostrada

La presente previsione interessa il nuovo Piano Operativo e comporta Variante al PS approvato nel 2021. Si tratta di un parcheggio di tipo privato da inserire in una zona "D" produttiva esistente dove è situata una azienda di trasporti e noleggi furgoni. Da tempo la società cercava uno spazio idoneo per parcheggiare i mezzi destinati al noleggio ed essendo priva di adeguati spazi esterni ha temporaneamente utilizzato il terreno frontistante la sede aziendale. La proposta di trasformazione prevede la destinazione a zona produttiva dell'area utilizzata a parcheggio senza alcuna possibilità di edificare in quanto l'area ricade all'interno della fascia di inedificabilità di 60mt dell'autostrada. Inoltre si prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico a confine con l'area suddetta.

B7 - Delocalizzazione zona a "Deposito a cielo aperto" in area di rigenerazione urbana località Ponte all'Asse

La presente previsione interessa il nuovo Piano Operativo e comporta Variante al PS approvato nel 2021. L'azienda che ha presentato la proposta di Manifestazione d'Interesse, opera nel settore del trattamento dei residui di terra ed inerti in genere, per il successivo riutilizzo in altre fasi di lavoro. Per conseguire una maggiore efficienza del ciclo produttivo e per meglio armonizzare l'attività d'impresa con le previsioni del Piano Operativo è stata individuata un'area, maggiormente distanziata da insediamenti residenziali, dove trasferire l'attività anche per non provocare disturbi in termini di polveri diffuse nell'aria dovute ai cicli della lavorazione degli inerti e del loro stoccaggio. L'area individuata ricade all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nel PS approvato. L'attività urbanisticamente è individuata come "deposito a cielo aperto", e all'interno dell'area non sono previste costruzioni particolari, se non semplici strutture appoggiate a terra dove allocare uffici di direzione e per lo smistamento del personale e servizi. L'A.C. ha interesse a delocalizzare l'azienda in esame per riqualificare l'area in fregio alla via Pistoiese, caratterizzata da

un'edilizia di primo novecento che costituisce una testimonianza del patrimonio edilizio di impianto storico ed è opportunamente oggetto di classificazione del Piano Operativo.

B8 - Zona produttiva in fregio a via Pistoiese Loc.S.Angelo con cessione terreni e lago Padovano Loc.Carcerina

La presente previsione interessa il nuovo Piano Operativo e comporta Variante al PS approvato nel 2021. L'area della proposta di trasformazione ricade all'interno dell'area di margine fronteggiante la via Pistoiese, al di sotto del Lago Padovano, esattamente in località S.Angelo. Nel vigente RU l'area in oggetto era, per porzione, inserita nell'ex PMU 6.1 con destinazione produttiva. In fase di redazione del POC è stata richiesta la trasformazione del lotto prospiciente via Pistoiese (SR66), in zona D1, confermando l'impegno alla cessione a titolo gratuito all'A.C. della rimanente proprietà fondiaria pari a mq 110.537 di superficie (in prossimità del lago). L'area promessa in cessione, è sostanzialmente in parte un'area agricola e per la parte rimanente è un'area umida, denominata Lago Padovano che ricade all'interno della classificazione delle Zone di Protezione Speciale "ZSC" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e della LR 35/2015. L'area, nell'ambito del PS, non ricade all'interno del Parco Agricolo della Piana. Nel RU vigente ricade in parte all'interno dell'ex PMU 6.1, soggetto a stralcio per rischio idraulico, in parte in zona agricola e Cassa d'espansione idraulica, quest'ultima ricadente in zona "Sito d'Importanza Comunitaria" e zona "Area naturalistica Protetta d'Interesse Locale" (ANPIL).

C1 - Area sosta camper e spettacoli viaggianti - zona Tomerello

L'area è situata all'interno di uno spazio intercluso fra l'asse dell'A1 con il suo snodo del Tronco Nord e il fosso Tomerello che divide l'ampio areale attualmente agricolo. L'area, delimitata a sud da via Limite, è quindi molto vicina al sistema delle grandi infrastrutture viarie e può divenire lo spazio per ospitare spettacoli viaggianti nonché per prevedere la realizzazione di un'area attrezzata per sosta camper, nell'ambito di una sistemazione complessiva, coerente con il carattere prevalentemente agricolo dei luoghi. La previsione di destinare, almeno in parte, l'area agli spettacoli viaggianti e alla sosta dei camper vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi di prevedere attrezzature funzionali ad un ordinato assetto dei servizi pubblici e di interesse pubblico ed al potenziamento dei parcheggi di supporto al sistema della mobilità ed alla fruizione turistica del territorio per un massimo di 500 mq. SE.

C2 - Scuola secondaria di secondo grado via Prunaia

La previsione riguarda l'area ineditata posta a est di via del Giglio e a sud di via Prunaia, ai margini est dell'abitato che si sviluppa lungo via Palagetta, tra il capoluogo e San Piero a Ponti. La previsione consiste nella creazione di un polo scolastico per l'istruzione secondaria di secondo grado, in coerenza con la strategia di area vasta di incrementare la dotazione di servizi di livello sovracomunale. La creazione di un polo di servizi contribuisce inoltre a preservare il carattere policentrico del sistema insediativo, a ridefinire i margini della struttura urbana con il territorio rurale oltre che ad elevare le prestazioni sociali della città sia in termini di servizi scolastici che di elementi della rete di mobilità lenta.

C3 - Polo scolastico di San Martino

L'area destinata alla realizzazione del polo scolastico, di circa 7,5 ettari, è ineditata e si trova al margine sud della località San Martino in prossimità del fiume Bisenzio e del Convento delle suore Carmelitane di Santa Teresa. L'area è marginalmente interessata a sud dall'attraversamento di un elettrodotto. La proposta consiste nella realizzazione del nuovo polo scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado), facilmente accessibile da San Martino e dal sistema viario e della mobilità lenta previsto dal Piano. La nuova polarità si inserisce in un contesto carente di servizi per l'istruzione e crea un collegamento di spazi pubblici anche aperti che, attraverso il parco del convento di Santa Teresa, si collega al Fiume Bisenzio. I percorsi verdi previsti in questa operazione rappresentano una connessione ecologica tra territorio aperto e tratto urbano del fiume Bisenzio. Il superamento della carenza di servizi per l'istruzione è funzionale anche a preservare il carattere policentrico del sistema insediativo e a ridefinire i margini con il territorio rurale.

C5 - Nuove infrastrutture a parcheggio Fondazione Spazio Reale

La previsione prevede di destinare un'area situata in adiacenza alla Fondazione Spazio Reale a S.Donnino a parcheggi, a servizio del polo di servizi di interesse pubblico adiacente; ciò consentirebbe di servire meglio le aree per attrezzature di interesse comune esistenti e che per il grande numero di partecipanti ai vari eventi e degli addetti alle molteplici attività necessitano di nuovi parcheggi. La proposta promuove la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo con particolare riferimento alle dotazioni di parcheggi e di verde attrezzato. Nel PS l'area è stata assoggettata a conferenza di copianificazione per questa previsione, ed è inclusa nel perimetro del parco Agricolo della Piana. Nel nuovo

Piano operativo la previsione dei parcheggi sarà integrata dalla previsione di alcune piccole strutture sportive all'aperto.

C7 - Parcheggio Pubblico San Cresci

La presente previsione interessa sia il PO che il PS. Si propone la realizzazione di un parcheggio in Via San Cresci tra il termine della strada e l'inizio della pista ciclabile (zona Baccellina). Dal Ponte alla Baccellina a Piazza del Popolo, oltre 500m lungo via Pistoiese (lato Campi Bisenzio) non è presente nemmeno un parcheggio pubblico. A seguito del notevole sviluppo urbanistico dell'area (iniziato nel 2009 con la costruzione di oltre 50 unità abitative) e proseguito con la recente realizzazione di altre 5 unità abitative, via San Cresci è perennemente occupata su una carreggiata da macchine parcheggiate (in ovvio divieto di sosta, per fortuna mai formalizzato con l'installazione di cartelli) creando non pochi disagi e pericoli. Si propone quindi la creazione di un parcheggio pubblico tramite esproprio del terreno oppure tramite rimozione della terra di riporto che è stata lasciata durante i lavori di realizzazione dei palazzi.

C8 - Parcheggio pubblico verde drenante nel triangolo fra via Allende e via di Limite

La presente previsione interessa sia il PO che il PS. La proposta è stata inoltrata all'A.C. nell'ambito del bando delle manifestazioni d'Interesse. L'area oggetto dell'intervento è individuata tra via di Limite, l'Autostrada A11 e via Allende. Attualmente il terreno è un campo incolto; l'area di proprietà privata è stata recintata sulla parte adiacente via di Limite per evitare il continuo sversamento e deposito di rifiuti. La proprietà ha quindi manifestato l'interesse per un cambio di destinazione d'uso a parcheggio. La porzione dell'area di proprietà pubblica, sarà destinata a zona di forestazione, per ottemperare alle indicazioni strategiche del PS, di creazione di zone filtro con nuove piantumazioni arboree finalizzate alla decarbonatazione lungo le infrastrutture viarie di maggior scorrimento.

C9 - Estensione parco Chico Mendez con parcheggio e chiosco

La presente previsione interessa sia il PO che il PS. La proposta di destinazione a parcheggio pubblico, nasce dalla proposta presentata dalla proprietà dell'area nell'ambito delle Manifestazioni d'Interesse per il PO in cui, a fronte di una previsione all'interno della particella, suddivisa in due parti di cui una per edificazione privata e l'altra per parcheggio pubblico, è stata presa in considerazione solo quest'ultima essendo l'area ricadente dentro il Parco Agricolo della Piana. All'interno dell'area viene prevista la realizzazione di un chiosco gestito dal privato, dove si potrà creare un punto di ristoro adiacente al Parco stesso e a tutt'oggi mancante. Nel PS approvato l'area ricade all'interno del Parco Agricolo della Piana, e nel RU vigente ricade all'interno di aree a "cassa d'espansione idraulica".

C10 - Estensione del Parco Agricolo della Piana anche a nord di via di Centola, realizzazione infrastruttura verde cosiddetta Green Line

La presente previsione interessa sia il PO che il PS. L'area individuata per la trasformazione ad infrastruttura "verde", parte dal principio di sostituire la Bretella Prato Stagno, che era stata inserita tramite apposita variante al RU, con un segno territoriale che sostituisse l'ulteriore elemento invasivo della terza autostrada, con una grande fascia alberata di connessione naturale ed ecologica. A seguito del fallimento della società promotrice del project financing, la previsione della Bretella è stata definitivamente superata e di conseguenza stralciata nel PS approvato. Tra le Osservazioni pervenute, una in particolare ha messo in evidenza l'importanza di ripensare certi ambiti di margine urbano, dove le aree produttive si sono insediate nel tempo alternandosi a brani di campagna. Nel PS approvato l'area ricade in zona Parco Agricolo della Piana mentre nel RU vigente è ancora presente la Bretella Prato Stagno di cui sopra.

D4 - Insedimento Grande Struttura di Vendita e Logistica Area Gonfienti

La presente previsione che coordina l'insediamento di una grande struttura di vendita con il potenziamento dell'Interporto, recupera in parte proposte sottoposte alla conferenza di Copianificazione del PS approvato nel 2021 ma che non erano state inserite nello stesso PS. La proposta di trasformazione dell'area, con destinazione d'uso commerciale e logistica, di un'area urbanizzata è situata nella parte Nord del Comune di Campi Bisenzio. Detta area, della superficie complessiva di mq 168.641 è attualmente accessibile dallo svincolo della Perfetti Ricasoli in corrispondenza della rotonda degli accessi all'Interporto della Toscana Centrale ed alla via Cellere ed è delimitata a Nord dalla Frazione "Il Rosi", ad Ovest dalla via Cellere ed e dall'area interportuale di Prato, ad Est da il torrente Marinella, a Sud dalla superstrada Perfetti Ricasoli. All'area di cui trattasi si accede dal lato Ovest direttamente dalla Via Cellere ed e dal lato Nord da via degli Etruschi.

La proposta di trasformazione prevede la realizzazione dell'ampliamento della logistica afferente l'insediamento dell'Interporto di Prato nell'ottica di garantire il rafforzamento dell'Hub in una fase di ristrutturazione generale dell'azienda pratese e contemporaneamente della creazione di una grande struttura di vendita che attraverso accordi privati, garantisca la definizione generale della proposta di trasformazione. La proposta si articola su tre UMI aventi le seguenti caratteristiche:

A – UMI 1

Nuovo polo logistico, di mq. 37.000 di superficie edificabile (escluse le coperture delle bocche di carico), realizzato da iniziativa privata e operativamente collegato alla Soc. Interporto della Toscana Centrale spa, Leroy Merlin Italia srl, piattaforma interportuale esistente gestita dalla Società Interporto della Toscana Centrale spa.

B – UMI 2

Nuovo insediamento commerciale di grande struttura di vendita anche in forma di centro commerciale, (da qui in avanti denominato "GSV"), della Superficie edificabile di mq. 17.500 di cui mq. 17.000 di superficie coperta comprensiva di mq. 14.000 di superficie di vendita.

C – UMI 3

Nuova area di parcheggio autocarri, della superficie di mq. 6.306,00 , per il trasferimento del parcheggio P1 già esistente all'interno dell'area interportuale, al fine di realizzare nell'area ex P1 un impianto di distribuzione carburanti.

Esame delle previsioni

D4 - Insediamento Grande Struttura di Vendita e Logistica Area Gonfienti

A seguito dell'illustrazione del Comune, la Conferenza procede all'esame della previsione D4 - Insediamento Grande Struttura di Vendita e Logistica Area Gonfienti.

Viene ricordato che un'ipotesi di insediamento di GSV nell'area di Gonfienti era già stata oggetto di conferenza di Copianificazione in sede di redazione del Piano Strutturale di Campi Bisenzio in data 06/09/2019 che, a seguito delle proprie valutazioni, aveva espresso un parere negativo sulla previsione, in ragione della presenza nelle medesime aree del progetto di ampliamento di Interporto Toscana Centrale di cui la previsione comunale rappresentava una significativa riduzione. Viene ricordato, inoltre, che il Comune in sede di Conferenza aveva confermato la sua posizione in relazione alla possibilità di coesistenza nell'area delle esigenze di sviluppo dell'Interporto e di quelle di realizzazione dell'intervento commerciale, e preso atto del parere negativo aveva stralciato la previsione dal PS per effettuare ulteriori approfondimenti.

Si evidenzia che la proposta all'esame della conferenza odierna recepisce una manifestazione d'interesse, presentata in data 17/05/2021, ai fini della predisposizione del nuovo POC, presentata da Interporto Toscana Centrale, Leroy Merlin Italia ed altri, contenente un progetto di nuovo assetto dell'area che, con l'accordo di tutti i soggetti coinvolti, prevede la coesistenza delle funzioni logistiche (Interporto) nella parte nord dell'area e della nuova GSV nella porzione sud. La documentazione presentata ai fini delle verifiche di cui all'art.26 della LR 65/2014 contiene gli elementi necessari alle valutazioni di natura ambientale, sulla rete infrastrutturale e sul contesto socio economico ed in relazione a tali aspetti, su cui sono state richieste alcune integrazioni, la Conferenza rinvia ai pareri allegati dei competenti Settori regionali e di Città Metropolitana di Firenze. Si conviene, infine, che l'inserimento di tale proposta nel POC comporta la redazione di una contestuale variante al PS di Campi Bisenzio approvato in data 28/10/2021 in quanto la precedente proposta era stata stralciata.

Il **Comune di Prato** confermando l'interesse per la nuova ipotesi, evidenzia la necessità che vengano previste una serie di misure di perequazione territoriale a compensazione dell'insediamento della GSV relative a vari aspetti tra cui la mobilità, le compensazioni ambientali e la realizzazione di attrezzature pubbliche. A tal proposito l'Assessore Barberis dà lettura di un contributo inviato dal Comune per le vie brevi, chiedendo che tali indicazioni, oltre ad essere riportate nel presente verbale siano inserite all'interno della futura scheda norma riferita allo specifico Piano Attuativo come prescrizioni da sviluppare nelle successive fasi di progettazione attuativa:

Attivazione dell'area di trasformazione

L'intervento dovrà prevedere l'attivazione della UMI 2 (GSV) in modo contestuale alla UMI 1 (Logistica) e comunque l'attivazione della UMI 2 potrà avvenire solo dopo attivazione della UMI 1.

Mobilità sostenibile

dovrà essere verificata in modo puntuale la connessione tra percorsi ciclabili in fase di realizzazione nel Comune di Prato e quelle in previsione e realizzazione nel Comune di Campi, per accrescere la propensione alla mobilità sostenibile nei cittadini;

Compensazione ambientale

prevedere interventi di forestazione urbana nelle frazioni di La Querce, La Macine Viale de Gasperi, area archeologica di Gonfienti (le aree perimetrali o immediatamente all'esterno) e le ciclabili, secondo le strategie del Piano di Forestazione Urbana del Comune di Prato;

progettare i nuovi parcheggi su Via Cellerese e davanti all'area archeologica di Gonfienti secondo i principi di resilienza urbana contenuti nel Piano Operativo Comunale di Prato che prevedono modelli di progettazione improntati alla mitigazione ambientale (in relazione ad esempio all'albedo dei materiali, alla presenza di rain gardens e SUDs, a garantire adeguata percentuale di superficie permeabile, quantità di alberature, ecc).

Perequazione Territoriale

realizzazione della passerella sul fiume Bisenzio per collegamento Viale Marconi / Viale de Gasperi per:
incentivare la mobilità sostenibile, in particolare l'utilizzo della bicicletta come mezzo quotidiano, negli spostamenti Campi / Prato e Prato / Campi;
migliorare l'accessibilità, con modalità sostenibili, dell'area archeologica di Gonfienti per la sua valorizzazione ai fini turistici e didattici;
sviluppare connessioni urbane tra il quartiere di Mezzana e Viale de Gasperi, in modo da incentivare l'utilizzo delle sponde del Bisenzio ai fini di incentivare gli stili di vita sani nei cittadini;
incentivare l'utilizzo dei servizi commerciali della frazione di Mezzana da parte degli operatori dell'Interporto (circa 2.000 al giorno);

Viabilità

prevedere la messa in sicurezza dell'incrocio tra Via di Sotto il Vapore, Via Pasquino di Matteo, Via Traversa Cellerese e Via del Ciliegio con la realizzazione di una rotatoria;
ampliamento del parcheggio in Via Pasquino di Matteo su terreno attualmente di proprietà dell'Interporto, previsto in cessione al Comune di Prato con la convenzione del Piano Interporto;

La **Società Interporto Toscana Centrale** confermando che il progetto iniziale di ampliamento dell'area interportuale, precedentemente assoggettato a procedimento di VIA ministeriale sia da ritenersi superato dalla nuova proposta, manifesta la sua adesione allo sviluppo dell'area attraverso la realizzazione dei due comparti sopra descritti. In tal senso comunica di aver già stipulato un accordo con i soggetti attuatori sia della parte logistica che di quella commerciale che prevede anche la realizzazione di un complesso di opere di compensazione ambientale ed a tutela del sito di epoca etrusca (area archeologica di Gonfienti). Interporto Toscana Centrale condivide quanto richiesto dal Comune di Prato confermando la richiesta che sia data la precedenza alla realizzazione dell'area interportuale, in considerazione del valore strategico della parte logistica, o che quanto meno essa sia realizzata contestualmente alla Grande Struttura di Vendita. Comunica, inoltre, di aver già sottoscritto un accordo con i soggetti privati a cui sarà affidata lo sviluppo dell'area che prevede la realizzazione delle necessarie opere di compensazione ambientale e per la tutela e la migliore accessibilità dell'area archeologica di Gonfienti.

Il consigliere delegato di **Città Metropolitana di Firenze** Monica Marini, in relazione alla previsione, illustra il parere predisposto ai fini della conferenza in data 10/02/2022, che viene allegato al presente verbale, confermando la coerenza della previsione rispetto al PTC vigente.

La **Regione Toscana** in relazione alle verifiche di coerenza con la disciplina d'uso della scheda d'Ambito n.6 (Firenze - Prato - Pistoia) evidenzia la necessità di prevedere prescrizioni per la scheda norma finalizzate alla previsione di adeguate opere di mitigazione degli interventi in coerenza con le seguenti direttive correlate:

1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

1.4 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare gli spazi aperti ineditati assicurandone la multifunzionalità, definire e qualificare i margini degli insediamenti all'interno della grande conurbazione della Piana e gli assi stradali di impianto storico;

Di seguito vengono esaminati i contributi di competenza dei Settori regionali in relazione alla previsione, rinviando per le questioni specifiche al contenuto degli stessi.

La Conferenza procede quindi all'esame delle altre previsioni:

A1 - Linea tranviaria 4 - In relazione alla previsione si confermano i pareri regionali trasmessi in sede di conferenza dei servizi per il procedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

A2 – Ciclovía del Sole – Nessun rilievo. Si ricorda che il tracciato ricade in parte nel vincolo paesaggistico di cui al DM 140/1967 del 20/5/1967 “*Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare, ricadente nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi di Bisenzio e Prato*”, e in parte nel vincolo paesaggistico delle aree tutelate per legge ex art. 142, lett c), D.Lgs. 42/2004, Fiumi torrenti e corsi d'acqua di cui alla DCR n. 95 del 11/3/1986.

Il **Comune di Signa** (arch. Falaschi), in relazione al tracciato della ciclovía inserito nel POC di Campi Bisenzio, segnala alcune difformità rispetto al progetto in fase di definizione nel tratto che interessa il territorio di Signa e chiede pertanto una aggiornamento della documentazione del POC.

B2 - Nuovo insediamento produttivo e per servizi alla produzione in Via Allende - Via Einstein - Si conferma quanto già espresso nella conferenza di Copianificazione del PS del 06/09/2019 in merito alla necessità di prevedere prescrizioni nel POC finalizzati alla mitigazione degli interventi edilizi e per il mantenimento di una congrua fascia verde ed alberata lungo la via Allende, in funzione della sua posizione al margine del grande ambito produttivo a nord della A11 ed a tutela dell'area verde che si interpone tra l'area oggetto della previsione e l'autostrada A1. Tali interventi di mitigazione devono essere riconfermati anche in considerazione che nella zona a sud nel frattempo è stato rilasciato un permesso a costruire per una struttura logistica di notevole dimensione.

B3 - Nuovo insediamento produttivo in via Tosca Fiesoli - In considerazione della localizzazione dell'area si ritiene opportuno prevedere nel POC specifiche prescrizioni per la progettazione paesaggistica dei margini in funzione della transizione urbanizzato-rurale, attraverso la previsione di fasce destinate ad interventi di mitigazione.

Il **Comune di Prato**, in relazione al nuovo insediamento produttivo, evidenzia le criticità sul traffico locale che da esso potrebbero essere generate in mancanza di adeguamento delle infrastrutture e che graverebbero in particolare sulla frazione di San Giorgio a Colonica nel comune di Prato. Viene, pertanto, chiesto al Comune di Campi di procedere al completamento della Circonvallazione Ovest ed alle verifiche sulla rete stradale circostante pertanto che prima di far realizzare l'intervento produttivo in questione.

B6 - Parcheggio privato in zona produttiva e parcheggio pubblico tra via Maccione e Autostrada – L'area ricade nel vincolo di cui al DM 182/67 del 23/06/1967 “*Fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze*”. Pertanto, condividendo l'inserimento della previsione di nuovo parcheggio privato (D1) in quanto finalizzata alla regolarizzazione dell'attività esistente, per quanto riguarda la restante parte dell'area (parcheggio pubblico), anche in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico, si chiede all'amministrazione di riservare una parte dell'area agli interventi di mitigazione paesaggistica (es. forestazione urbana).

Si richiama a tal proposito il rispetto delle prescrizioni di cui alla Sezione C scheda del vincolo di cui al PIT-PPR, con particolare riferimento a:

3.c.1. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:

- *sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari, (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);*
- *siano evitati i rimodellamenti orografici che possono provocare il danneggiamento delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli.*

3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:

- *siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);*
- *siano mitigati gli effetti di frattura sul paesaggio indotti dagli interventi infrastrutturali;*

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale.

B7 - Delocalizzazione zona a “Deposito a cielo aperto” con rigenerazione urbana a Ponte all’Asse - Si concorda con la proposta di delocalizzazione, ma si ritiene opportuno condizionare l’intervento alla previsione di opportune opere di mitigazione paesaggistica (e visiva) nelle fasce perimetrali dell’area rivolte verso il territorio aperto.

B8 – Zona produttiva in fregio a via Pistoiese Loc .S. Angelo con cessione terreni e lago Padovano Loc. Carcerina - Pur condividendo le finalità dell’amministrazione si rileva che l’area che viene occupata dal nuovo fabbricato costituisce al momento un minimo filtro verde tra gli insediamenti e a mitigazione delle infrastrutture che verrebbe saturato. Tale area inoltre si trova in prossimità del SIR 45 “Stagni della piana fiorentina e pratese”. Per quanto sopra si ritiene opportuno che l’Amministrazione valuti una configurazione dell’area che preveda la collocazione delle superfici edificabili prevalentemente lungo la Via Pistoiese, lasciando libere le aree più prossime alle aree limitrofe al SIR.

C1 - Area spettacoli viaggianti e sosta camper – La previsione ricade parzialmente nel vincolo di cui al DM 140/67 del 20/05/67 “Fascia di terreno di 300 mt. Di larghezza da ogni lato dell’Autostrada Firenze-Mare posta nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato” e parzialmente nel vincolo di cui al DM 182/67 del 23/06/1967 “Fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze.” In considerazione della presenza dei vincoli dovrà essere prevista nel POC una specifica disciplina che verifichi il rispetto delle prescrizioni di cui alle schede del PIT PPR relative ai vincoli DM140/67 e DM 182/67, con particolare riferimento alla sezione C ed alle seguenti prescrizioni: DM 140/67 prescrizioni 3.c.1 4.c.1 – DM 182/67 prescrizioni 3.c.1 e 3.c.5.

C7 - Parcheggio Pubblico San Cresci - Si condivide la necessità di ampliare il parcheggio esistente in considerazione della carenza di posti auto nella frazione, ma poiché esso si colloca sul limite dell’insediamento ed andrà a costituire una sorta di interfaccia con le aree agricole residuali si ritiene che la sua progettazione debba prevedere opere di mitigazione paesaggistica lungo i margini esterni (alberature ecc.)

C8 - Parcheggio pubblico con verde drenante nel triangolo fra via Allende e via di Limite – In considerazione che l’intervento va ad occupare alcune aree rimaste libere in un contesto fortemente antropizzato, si ritiene opportuno aumentare la superficie destinata agli interventi di verde pubblico/forestazione urbana, al fine di aumentare le opere di mitigazione ambientale, e diminuire la superficie a parcheggio concentrandolo in interventi lungo strada.

L’area ricade nel vincolo paesaggistico di cui al DM 140/67 del 20/05/67 “Fascia di terreno di 300 mt. Di larghezza da ogni lato dell’Autostrada Firenze-Mare posta nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato”, pertanto ai fini della definizione delle prescrizioni per gli interventi si ricorda il rispetto delle prescrizioni d’uso di cui alla scheda del PIT-PPR relativa al vincolo con particolare riferimento alle prescrizioni 3.c.1 e 4.c.1:

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili;
- i progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse garantiscano soluzioni tecnologiche assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo. Dovrà essere posta la massima attenzione rispetto all’utilizzo dei materiali, privilegiando, ove possibile, le soluzioni che prevedano il rivestimento con materiali non estranei alla tradizione dei luoghi o che ben si armonizzino con il costruito esistente.

C9 - Estensione Parco Chico Mendez con parcheggio pubblico e chiosco – La previsione ricade nel vincolo di cui all’art.142 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2004 “Territori contermini ai laghi”, pertanto gli interventi previsti devono risultare coerenti a quanto prescritto all’art. 7 dell’elaborato 8b del PIT-PPR, con particolare riferimento alla previsione del chiosco per ristorazione. Si ritiene opportuno, inoltre, che le indicazioni progettuali riportate in relazione per la realizzazione del parcheggio siano trasferite nella disciplina del POC come prescrizioni. Per quanto riguarda l’ipotesi di coperture fotovoltaiche si ritiene

necessario effettuare valutazioni più approfondite in relazione all'impatto paesaggistico delle strutture anche in funzione della presenza del vincolo paesaggistico sopracitato.

Premesso che il parere della Conferenza è espresso ferme restando le verifiche di conformità al PIT-PPR, che dovranno essere attestate formalmente con il successivo iter procedurale di cui all'art. 31 c.1 della L.R. 65/2014 ed all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, che, in recepimento dei contenuti espressi dal D.Lgs 42/2004 in materia di conformazione ed adeguamento degli Strumenti di Pianificazione al Piano Paesaggistico, ha introdotto la procedura della Conferenza Paesaggistica con lo scopo di attestare la conformazione/adeguamento di uno Strumento di Pianificazione attraverso valutazioni condotte in forma congiunta con gli organi ministeriali competenti;

premesse inoltre che il nuovo impegno di suolo esterno al perimetro del territori urbanizzato del PS deve essere inteso quale misura indicativa e di massima, rinviando agli approfondimenti di scala ed alle localizzazioni del Piano Operativo le puntuali verifiche di sostenibilità e compatibilità ambientale e paesaggistica,

La Conferenza

Richiamato il parere allegato di Città Metropolitana di Firenze del 10/02/2022 che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale che costituisce parte integrale del presente verbale ;

Richiamato il contributo allegato del Settore Forestazione. Agroambiente che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato el Settore Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato del Settore Logistica e cave che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato del Settore Programmazione grandi infrastrutture e viabilità regionale che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato del Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato del Settore Genio civile Valdarno centrale che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato del Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato del Settore Autorizzazioni ambientali che costituisce parte integrale del presente verbale;

Richiamato il contributo allegato del Settore Turismo commercio e servizi che costituisce parte integrale del presente verbale;

esprime le seguenti conclusioni

Ferme restando le ulteriori valutazioni ed approfondimenti nel proseguo dell'iter procedurale dello strumento di pianificazione territoriale, la Conferenza ritiene che le previsioni siano conformi a quanto previsto dall'art. 25 comma 5 della L.R. 65/2014 con le seguenti prescrizioni:

B2 – prevedere il mantenimento di una congrua fascia verde ed alberata lungo la via Allende, in funzione della mitigazione paesaggistico ambientale del margine dell'ambito produttivo ormai consolidato ed a tutela dell'area verde che si interpone tra l'area oggetto della previsione e l'autostrada A1.

B3- prevedere nel POC specifiche prescrizioni per la progettazione paesaggistica dei margini dell'area in funzione della transizione urbanizzato-rurale, attraverso la previsione di fasce destinate ad interventi di mitigazione.

B6 – destinare una parte dell'area agli interventi di mitigazione paesaggistica (es. forestazione urbana) tenendo conto, per la relativa disciplina da inserire nella scheda norma, delle prescrizioni di cui alla Sezione C della scheda del PIT-PPR relativa al DM 182/67 riportate nella sezione “Rilievi”.

B7 – prevedere come condizioni per l'intervento la realizzazione di opportune opere di mitigazione da realizzare nelle fasce perimetrali dell'area rivolte verso il territorio aperto.

B8 - valutare, per la successiva elaborazione della scheda norma, una differente configurazione dell'area che preveda la collocazione delle superfici di previsione prevalentemente lungo la Via Pistoiese, lasciando libere le aree più prossime alle aree limitrofe al SIR.

C1 - prevedere nel POC una specifica disciplina che verifichi il rispetto delle prescrizioni di cui alle schede del PIT PPR relative ai vincoli DM140/67 e DM 182/67, con particolare riferimento alla sezione C ed alle seguenti prescrizioni: DM 140/67 prescrizioni 3.c.1 4.c.1 – DM 182/67 prescrizioni 3.c.1 e 3.c.5.

C7 - prescrivere che la progettazione del parcheggio preveda opere di mitigazione paesaggistica lungo i margini esterni (alberature ecc.).

C8 - l'Amministrazione valuti un aumento della superficie destinata agli interventi di verde pubblico/forestazione urbana, al fine di aumentare le opere di mitigazione ambientale, e diminuire la superficie a parcheggio concentrandolo in interventi lungo strada. A tal scopo si richiamano le prescrizioni di cui alla Sezione C della scheda del PIT-PPR relativa al vincolo di cui al DM 140/67 riportate nella sezione “Rilievi”.

C9 - le indicazioni progettuali riportate in relazione per la realizzazione del parcheggio siano trasferite nella disciplina del POC come prescrizioni. Per quanto riguarda l'ipotesi di coperture fotovoltaiche si ritiene necessario effettuare valutazioni più approfondite in relazione all'impatto paesaggistico delle strutture anche in funzione della presenza del vincolo paesaggistico di cui all'art.142 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2004.

D4 – relativamente all'inserimento della previsione nel POC si ravvisa la necessità di prevedere prescrizioni per la scheda norma finalizzate alla previsione di adeguate opere di mitigazione degli interventi in coerenza con le seguenti direttive correlate:

1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

1.4 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare gli spazi aperti ineditati assicurandone la multifunzionalità, definire e qualificare i margini degli insediamenti all'interno della grande conurbazione della Piana e gli assi stradali di impianto storico;

Inoltre, inserimento della previsione nel POC è condizionata allo svolgimento delle analisi e studi integrativi sul traffico richiesti nei pareri allegati. Inoltre la scheda norma del POC dovrà sviluppare le seguenti richieste del Comune di Prato relative all'area di trasformazione, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile, compensazione ambientale, perequazione territoriale e viabilità, sotto forma di prescrizioni indirizzate alla successive fasi di progettazione attuativa:

- L'intervento dovrà prevedere l'attivazione della UMI 2 in modo contestuale alla UMI 1 e comunque l'attivazione della UMI 2 potrà avvenire solo dopo attivazione della UMI 1;
- Dovrà essere verificata in modo puntuale la connessione tra percorsi ciclabili in fase di realizzazione nel Comune di Prato e quelle in previsione e realizzazione nel Comune di Campi;
- In relazione agli interventi di compensazione ambientale, dovranno esser previsti interventi di forestazione urbana nelle frazioni di La Querce, La Macine Viale de Gasperi, area archeologica di Gonfienti (le aree perimetrali o immediatamente all'esterno) e le ciclabili, secondo le strategie del Piano di Forestazione Urbana del Comune di Prato;
- La progettazione dei nuovi parcheggi su Via Cellerese e davanti all'area archeologica di Gonfienti dovrà essere effettuata secondo i principi di resilienza urbana contenuti nel Piano Operativo Comunale di Prato che prevedono modelli di progettazione improntati alla mitigazione ambientale (in relazione ad esempio all'albedo dei materiali, alla presenza di rain gardens e SUDs, a garantire adeguata percentuale di superficie permeabile, quantità di alberature, ecc);

- Prevedere la realizzazione della passerella sul fiume Bisenzio per collegamento Viale Marconi / Viale de Gasperi;
- Prevedere la messa in sicurezza dell'incrocio tra Via di Sotto il Vapore, Via Pasquino di Matteo, Via Traversa Cellerese e Via del Ciliegio con la realizzazione di una rotatoria;
- Prevedere l'ampliamento del parcheggio in Via Pasquino di Matteo su terreno attualmente di proprietà dell'Interporto, previsto in cessione al Comune di Prato con la convenzione del Piano Interporto;

Il Presidente Assessore Stefano Baccelli _____

Il legale rappresentante della Citta Metropolitana _____

Il legale rappresentante del Comune di Campi Bisenzio _____

Il legale rappresentante del Comune di Prato _____

Il legale rappresentante di Interporto Toscana Centrale Spa _____



Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI) – Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 e dell'art.26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale

Contributo istruttorio Settore Programmazione grandi infrastrutture e viabilità regionale.

Alla Direzione URBANISTICA
SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Marco Carletti
Arch. Massimo Del Bono

In merito alla conferenza interna convocata con nota prot.0007285 del 11/01/2022, richiamate le precedenti note inviate a codesta Direzione nell'ambito del procedimento in oggetto e acquisite agli atti, con la presente, con la presente si osserva che la documentazione trasmessa contiene gli elaborati denominati "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA" e "ANALISI DEL SISTEMA VIARIO E DELLA MOBILITÀ" dai quali risulta che:

- 1 lo studio di traffico pagina 31 ipotizza "come aggiuntivi tutti i veicoli che potrebbero essere attratti dal nuovo insediamento previsto rispetto a quelli attuali" e considera "una quota pari al 100% di utilizzo di un mezzo privato" ipotizzando quindi che la capacità attrattiva delle aree che vedranno modificato il proprio utilizzo, ovvero PAM nello scenario di riferimento e Leroy Merlin nello scenario di progetto rimarranno entrambe inalterate; per quanto espresse con intento cautelativo, osservato che le capacità attrattive potrebbero anche incrementarsi, è opportuno esplicitare le motivazioni di tale ipotesi
- 2 Le verifiche di sostenibilità sono effettuato confrontando lo scenario d'intervento con uno scenario d'intervento con uno scenario di riferimento che da per acquisite alcune modifiche all'assetto edilizio e viabilistico del territorio rispetto allo stato attuale che pure non sono ancora state realizzate; è quindi opportuno confrontare lo scenario attuale con quello d'intervento definendo anche temporalmente eventuali periodi transitori critici di riferimento
- 3 nei paragrafi di raffronto, li risultati dei vari scenari sono descritti con riferimenti comparativi generali e non omogenei tra loro; non è dettagliato per le viabilità interessate il confronto tra i vari scenari e se le risultanze delle simulazioni evidenzino criticità; è opportuno evidenziare i risultati dei modelli di traffico e la loro comparazione in modo omogeneo per le viabilità interessate con particolare riferimento alle seguenti viabilità
 - 3.1 Via L. da Vinci con particolare riferimento al tratto compreso tra le intersezioni con via Cellerese e Via Parco di Marinella e al tratto compreso tra le intersezioni con Via San Quirico e Via S. Allende / Via di Pratignone;



- 3.2 Via Parco di Marinella sia a nord che a sud di Via L. da Vinci;
- 3.3 Via San Quirico con particolare riferimento al tratto a Nord di Via L da Vinci
- 3.4 Via Vladimiro
- 3.5 Via Fratelli Cervi con particolare riferimento al tratto compreso tra via parco di Marinella e via San Quirico
il tutto evidenziando gli incrementi di traffico sulle viabilità le relative criticità e le azioni di mitigazione ipotizzate
- 4 relativamente all'intersezione 4 che interessa Via L. Da Vinci, Via S. Allende, Via Perfetti Ricasoli e Via di Pratignone si osserva che i rami 4A, in approccio da Via Da Vinci e 4B in approccio da Via Allende mantengono un livello di servizio rispettivamente LOS E (caratterizzato da traffico congestionato e comfort bassissimo) e LOS F (caratterizzato da blocco del traffico e comfort assente) e che l'intersezione nel suo complesso garantisce un livello LOS D (caratterizzato da traffico intenso, iniziali congestionamenti e comfort basso) ; si evidenzia la necessità che sia garantito un livello di servizio almeno pari a LOS C (caratterizzato da traffico intenso con iniziali difficoltà di immissione in rotatoria e comfort modesto) individuando le opportune soluzioni anche d'intesa con il Comune
- 5 il progetto è corredato dalla proposta di realizzazione di alcune opere infrastrutturali che interessano a vario titolo viabilità Comunali, Provinciali, Statali e Autostradali e che pertanto dovranno preventivamente essere assentite dai competenti Enti gestori e realizzate secondo tempistiche opportune tali da garantire sempre un adeguato funzionamento dell'intera rete interessata.
- infine non è evidenziato il tempo di permanenza delle situazioni critiche, parametro utile agli Enti locali territorialmente interessati per determinare le soglie eventuali di ammissibilità

Per quanto sopra si evidenzia la necessità che lo studio di traffico e le analisi legate alla sostenibilità trasportistica siano integrati come sopra indicato evidenziando in dettaglio come le criticità riscontrate saranno compensate.

Distinti saluti,

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi

PR/MF



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

**Direzione
Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale**

Il Direttore

Oggetto: Campi Bisenzio (FI) – Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 e dell'art.26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale.

Contributo per Conferenza di Copianificazione

Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
Arch. Marco Carletti

A seguito della richiesta di contributo per la procedura in oggetto sono stati esaminati i seguenti elaborati:

- Relazione di Copianificazione;
- Tav. 2 a) “Individuazione delle proposte contenute nella C. d. P. rispetto alle previsioni di copianificazione approvate nel P.S.”;

Nell'ambito di formazione del Piano Operativo Comunale del Comune di Campi Bisenzio risulta necessario sottoporre alla Conferenza di Pianificazione le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del territorio urbanizzato al fine di acquisirne il parere favorevole; tali previsioni si suddividono tra interventi già previsti dal P.S. e altri per i quali è necessario variare il P.S. stesso.

Dalla Relazione si evidenzia che *“l'illustrazione dei singoli interventi è preceduta da una descrizione del percorso intrapreso e da un sintetico inquadramento generale delle proposte pervenute e sottoposte alla valutazione della conferenza di copianificazione.”*

In merito alla previsione infrastrutturale riguardante la Linea tramviaria 4 si prende atto di quanto riportato nell'apposita scheda A1 della Relazione ed in particolare che:

- *“la previsione è stata oggetto di copianificazione per il Piano Strutturale approvato nel 2021”* e che pertanto in questa fase *interessa solamente il nuovo PO*;
- come emerso nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del Comune di Campi Bisenzio, *“la previsione del tracciato tramviario 4.2 verrà assoggettata a provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 73 bis della l.r. 10/2010, al cui interno risulta compresa la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il piano operativo recepirà gli esiti di tale procedimento”*

Riguardo ai tempi di messa in esercizio della linea 4.2 indicati all'interno della relazione di co-pianificazione (limite minimo inizio del 2025) si rileva un non perfetto allineamento con quanto previsto dal cronoprogramma dell'*Accordo di Programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato* sottoscritto dagli Enti e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 267 del 14 dicembre 2021, che prevede la conclusione dei lavori a giugno 2026.

Il Direttore
Ing. Enrico Becattini



(pec n. prot. e data a lato)

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio del 30/09/2019 prot.0362729

Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI). Nuovo Piano Operativo. Contributo in materia di Aziende a rischio di incidente rilevante.

Al Responsabile Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Marco Galletti

In relazione alla nota del 30/09/2019 prot.AOOGRT-0362729/N.060.025 relativa all'oggetto si segnala che nel Comune di Campi Bisenzio sono attive due industrie produttive classificate come *Aziende a rischio di incidente rilevante* ex D. Lgs. 105/2015 e s.m.(c.d. Seveso III) come di seguito identificate:

- soc. Beyfin SpA con deposito in via Vingone, 94 “stabilimento di soglia superiore” art.15 Seveso III
- soc. Autogas Nord con deposito in località San Donnino – via dei Bassi, 20-22 “stabilimento di soglia inferiore” art.13 Seveso III.

Si ricorda che il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .13 e 15 del D. Lgs. n. 105/2015 e s.m., nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti deve effettuare una valutazione di compatibilità territoriale degli insediamenti previsti (e delle risorse vulnerabili presenti/previste) rispetto a tali industrie qualora i nuovi insediamenti possano essere interessati dalle conseguenze di un eventuale evento incidentale rilevante.

Una valutazione di compatibilità territoriale in ogni caso dovrebbe essere già stata effettuata dal Comune, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” con la predisposizione di un elaborato tecnico, denominato R.I.R. (Rischio Incidenti Rilevanti), allegato e parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini



(pec n. prot. e data a lato)

Da citare nella risposta

Allegati: Citati.

Risposta al foglio del 11/01/2022 prot.7285

Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI) – Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 e dell'art.26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale RICHIEDA CONTRIBUTI TECNICI finalizzati allo svolgimento della CONFERENZA di COPIANIFICAZIONE Contributo in materia di Aziende a rischio di incidente rilevante.

Al Responsabile Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

In relazione alla nota del 11/01/2022 prot.AOOGRT-7285 relativa all'oggetto si ricorda che nel Comune di Campi Bisenzio sono attive due industrie produttive classificate come *Aziende a rischio di incidente rilevante* ex D. Lgs. 105/2015 e s.m.(c.d. Seveso III) come di seguito identificate:

- soc. Beyfin SpA con deposito in via Vingone, 94 “stabilimento di soglia superiore” art.15 Seveso III
- soc. Autogas Nord con deposito in località San Donnino – via dei Bassi, 20-22 “stabilimento di soglia inferiore” art.13 Seveso III.

Si conferma quindi quanto già indicato nella nota del 09/10/2019 prot. 375282 (in allegato) trasmessa in occasione della richiesta di contributi per la formazione del Nuovo Piano Operativo del Comune.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale.

Settore
Logistica e cave

Il Dirigente

**Al Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio**

arch. Marco Carletti

p.c. arch. Massimo Del Bono
arch. Fabrizio Tonini

OGGETTO: Comune di Campi Bisenzio (FI). Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale. Richiesta contributi finalizzati allo svolgimento della Conferenza di Copianificazione. **CONTRIBUTO TECNICO.**

In risposta alla richiesta di contributo in oggetto, pervenuta con prot. AOOGR/AD 0007285 del 11/01/2022, richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGR/PD 0371218 del 07/10/2019 redatto all'epoca dell'avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo del comune di Campi Bisenzio (in un momento in cui il Piano Regionale Cave ancora non era entrato in vigore), si segnala quanto segue.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Regionale Cave; la completa documentazione è consultabile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave>, mentre i relativi dati geografici sono consultabili e scaricabili dal portale regionale "GEOscopio" al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

Con l'entrata in vigore del PRC ha cessato di avere efficacia la previgente pianificazione costituita dal PRAE e dal PRAER.

Nel territorio del Comune di Campi Bisenzio il PRC non prevede alcuna area di giacimento, giacimento potenziale o area per il reperimento di Materiali Ornamentali Storici, dunque non si ravvede alcuna interferenza fra gli interventi oggetto di Conferenza di Copianificazione e la materia dell'attività estrattiva di cava.



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale.

Settore
Logistica e cave

Il Dirigente

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'arch. Carlo Bartolini (indirizzo mail carlo.bartolini@regione.toscana.it, tel. 055.4382542) o la PO di riferimento, arch. Alessandro Rafanelli (indirizzo mail alessandro.rafanelli@regione.toscana.it, tel. 055.4384397).

Cordiali saluti,

Il dirigente
Ing. Fabrizio Morelli



Alla Regione Toscana
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Oggetto: Conferenza di copianificazione art.25 della L.R. 65/2014 per Piano Operativo del Comune di Campi Bisenzio.

Contributo istruttorio

Vista la richiesta di contributo istruttorio pervenuta con nota prot.7285 del 11/01/202 per la conferenza di copianificazione di cui all'oggetto, siamo a comunicare, per quanto di competenza di questo Settore, quanto segue.

Considerate le caratteristiche fisiche del territorio interessato, il principale elemento condizionante la fattibilità delle previsioni risiede nella pericolosità e magnitudo idraulica delle aree di intervento.

A tal proposito, l'elaborato *COP.1 - Relazione* contiene per ciascuna previsione una scheda nella quale si analizzano le condizioni di pericolosità e magnitudo e si definiscono a livello di massima le condizioni di fattibilità, in applicazione della L.R. 41/18 in materia di rischio di alluvioni.

L'analisi risulta nel complesso corretta, fatta eccezione per la previsione *B5 - Nuovo insediamento produttivo loc. Ponte del Santo*. Tale previsione ricade infatti in area classificata ad allagamenti poco frequenti (P2) con magnitudo molto severa. Trovandosi in area esterna al territorio urbanizzato, si applica l'art.16 comma 2 della L.R. 41, pertanto è necessario realizzare almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b).

Tale condizione, di per sé gravosa considerato il contesto idraulico territoriale, è da applicare, come già rilevato in Relazione, anche alle previsioni *B8 - Zona produttiva in fregio a via Pistoiese Loc.S.Angelo* e *C3 - Polo Scolastico San Martino*.

Per quanto attiene alla previsione *A1 - Linea Tramviaria 4*, si segnala che nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata nel 2020 dal Comune di Firenze per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica, questo Ufficio ha fornito, sempre in tema di fattibilità idraulica, il proprio contributo alla Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e TPL della Regione Toscana.

Per quanto attiene alla previsione *B7 - Delocalizzazione zona a "Deposito a cielo aperto" in area di rigenerazione urbana località Ponte all'Asse*, si evidenzia che per le eventuali nuove costruzioni, come definite all'art.2 della L.R. 41/18, si applicherà l'art.11 comma 1 lett.a) della legge medesima, che prevede la realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b). Si evidenzia inoltre che dovrà essere garantito il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree anche per quanto riguarda il volume sottratto alla libera esondazione dai cumuli di inerti e da ogni altro significativo ingombro a suolo.

Per quanto attiene alla previsione *D4 - Insediamento Grande Struttura di Vendita e Logistica Area Gonfienti*, nell'elaborato RZ1 - Relazione Illustrativa - sono riportate sommariamente le condizioni di fattibilità individuate dall'Ing. Barcaioli nell'elaborato RZ2 - Relazione Idraulica.

Quest'ultimo non risulta depositato agli atti e quindi non è stata possibile una specifica valutazione di merito.



Si evidenzia pertanto che, considerata la complessità della previsione e degli interventi di messa in sicurezza e non aggravio delineati, sarà necessario un attento esame da parte di questo Ufficio nelle successive fasi pianificatorie. Si ricorda peraltro che l'area è già stata oggetto di specifici approfondimenti, con contributi istruttori di questo Ufficio, in occasione della procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale relativo al progetto di ampliamento dell'Interporto della Toscana Centrale, di cui al parere regionale reso con DGR 1478/2017.

Si segnala, in generale, l'indirizzo di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) della Disciplina di Piano del PGRA per le aree in pericolosità elevata (P3): *sono da evitare le previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali*, così come definiti all'art. 5 della medesima Disciplina.

Per tutte le previsioni si ricordano inoltre le specifiche disposizioni di cui agli art. 11, 12 e 13 della L.R. 41/18 per gli eventuali volumi interrati e sottopassi, nonché le disposizioni di cui all'art.3 relative alla tutela dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale.

Si evidenzia infine che per tutte le nuove previsioni dovranno essere valutate le problematiche relative al deflusso delle acque meteoriche conseguenti alla variazioni di permeabilità dei suoli determinate dagli interventi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Fabio Martelli

P.O.: Geol. Andrea Salvadori
Istruttore: Geol. Andrea Reggiannini - Tel. 055 4387938
mail: andrea.reggiannini@regione.toscana.it



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI) – Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 e 26 della L.R. 65/2014 – per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale - RICHIESTA CONTRIBUTI TECNICI finalizzati allo svolgimento della CONFERENZA di COPIANIFICAZIONE -
Trasmissione contributo di settore.

Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. **17, 19 o 25** della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. (UE) 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è stata fissata la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; almeno il 30% al 2030 con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa–Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arp.at.toscana.it/sira/sisbon.html>;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *"la proposta di ripermestrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;*
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/ 2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex D.Lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
- Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 *"Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati"*.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Campi Bisenzio è inserito in area ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) con zone a rischio.

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata



Allegati : 0

Risposta al foglio del 11/01/2022
Numero A00GRT/0007285/N.060.025

fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
 - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
 - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
 - prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs. N.060.025

A00GRT / AD Prot. 0024897 Data 21/01/2022 ore 19:54 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 21/01/2022 ore 19:54.



Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati /

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI) – Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale. Contributo tecnico.

Alla Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In riferimento alla richiesta di convocazione della Conferenza di copianificazione da parte del Comune di Campi Bisenzio (FI) per l'esame delle previsioni del Piano Operativo Comunale ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato, si comunica che sulla base della documentazione resa disponibile e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, non si rilevano problematiche da segnalare per quanto riguardano le materie agricole di competenza del Settore.

Distinti saluti.

Il dirigente Responsabile del Settore
Dr. Antonino Mario Melara



Risposta al foglio del 11/01/2022

Numero 7285 N.060.025

Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI) – Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 e dell'art.26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale

RICHIESTA CONTRIBUTI TECNICI finalizzati allo svolgimento della CONFERENZA di COPIANIFICAZIONE

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi relativi al procedimento in oggetto, non si riscontrano particolari problematiche nella documentazione presentata, si ricorda comunque che, per quegli interventi in cui sono previste attività di “forestazione”, qualora ciò comporti un cambio di destinazione dell’area in bosco, la normativa di riferimento è costituita da:

- L.R. 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana e s.m.i;
- D.P.G.R n. 48/R/2003 Regolamento Forestale della Toscana.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni



Protocollo e data v.

Allegati

Oggetto Comune di Campi Bisenzio (FI) – Convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 e dell'art.26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale. **RICHIESTA CONTRIBUTI TECNICI** finalizzati allo svolgimento della CONFERENZA di COPIANIFICAZIONE. **Contributo tecnico di competenza.**

Al Responsabile del Settore
“Sistema Informativo e Pianificazione
del Territorio”

e, p.c. alla Responsabile del Settore
“Infrastrutture per attività produttive e
trasferimento tecnologico”

In relazione alla richiesta di contributi tecnici del 11/01/2022 (Prot. n. 0007285), si osserva quanto segue.

Tra le previsioni sottoposte alla conferenza di copianificazione in quanto comportanti impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, di interesse per il Settore scrivente è la previsione di cui al punto D4 - Insediamento Grande Struttura di Vendita e Logistica Area Gonfienti. Si tratta di una previsione che coordina l'insediamento di una grande struttura di vendita con il potenziamento dell'Interporto e richiede una variante al PS.

La previsione della grande struttura di vendita, realizzabile anche in forma di centro commerciale, da collocare all'interno della UMI 2 (Nuovo insediamento commerciale GSV)

via Pico della Mirandola 22/24 - 50132 FIRENZE

telefono 055 4385401

e-mail turismo-e-commercio@regione.toscana.it

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

individua una superficie edificabile di mq 17.500, di cui mq 17.000 di superficie coperta, comprensiva di mq 14.000 di superficie di vendita.

Ai fini della conferenza di copianificazione di cui all'art. 26 della L.R. 65/2014, in base alle competenze del Settore scrivente, la verifica della previsione suddetta viene effettuata sulla base dei seguenti criteri :

d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;

e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell'ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.

Per la valutazione di questi aspetti si fa riferimento allo Studio redatto dall'avv. Riccardo Tagliaferri, dal geom. Luca Spampani e da Fabio Croci e allegato alla documentazione istruttoria.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia le conseguenze attese, a seguito del nuovo insediamento, sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità nelle aree più scarsamente popolate, lo studio citato rileva che la GSV opererà in un contesto urbano comunale densamente popolato, essendo Campi Bisenzio uno dei comuni toscani a più alta densità abitativa e pertanto la verifica non è dovuta, non risultando nel Comune aree scarsamente popolate. Inoltre, trattandosi di attività commerciale destinata al commercio di prodotti del settore merceologico non alimentare, la relativa domanda appare suscettibile di essere soddisfatta *“da un ampio ventaglio di attività concorrenti già presenti sul territorio comunale”*.

Relativamente al secondo aspetto, inerente alle conseguenze attese sulle attività commerciali presenti nei centri storici e alle garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità, lo studio, rilevata la mancanza di una definizione univoca regionale di tali attività, ne ha evidenziato alcuni elementi comuni, quali il lasso di tempo di esistenza dell'attività (50 anni), la *“storicità strutturale”*, consistente in elementi di arredo e attrezzature mantenuti nel tempo e la c.d. *“continuità”*, declinabile in base alle merceologie trattate, alla titolarità di gestione e al valore di identità urbana, intesa come attitudine a costituire un punto di riferimento sociale per i cittadini e per il tessuto urbano.

via Pico della Mirandola 22/24 - 50132 FIRENZE

telefono 055 4385401

e-mail turismo-e-commercio@regione.toscana.it

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

In considerazione del numero limitato di attività presenti e direttamente sovrapponibili alla merceologia non alimentare prevista per la GSV di cui si propone la realizzazione, lo studio dichiara l'assenza di effetti negativi sulle attività commerciali esistenti, comunque non catalogate espressamente come "esercizi storici, di tradizione e di tipicità". Peraltro, le attività tradizionali esistenti sembrano destinate a permanere in quanto hanno un'utenza fidelizzata che trova conveniente rivolgersi all'esercizio tradizionale per varie ragioni di comodità, fidelizzazione e livello di servizio.

Lo studio sostiene, in conclusione, che l'intervento proposto:

- non influenzerà e non modificherà che in modo positivo l'attuale sistema socio-economico dell'area, in quanto il bacino di utenza è molto capiente e, come ha già assorbito la recente apertura di nuovi esercizi commerciali, anche in forma di grandi strutture di vendita, potrà sostenere l'insediamento di una nuova GSV, senza impattare sulle attività commerciali che offrono la medesima merceologia;
- non pregiudicherà la permanenza di esercizi commerciali in aree scarsamente popolate in quanto nel Comune tali aree sono assenti;
- non pregiudicherà la permanenza di attività commerciali storiche presenti nei centri storici compresi nell'ambito sovracomunale, le quali comunque possiedono un'utenza fidelizzata diversa da quella prevista per la nuova GSV;
- garantirà una maggiore concorrenza con altre GSV, a beneficio dell'utenza.

In conclusione, in considerazione dei criteri di valutazione e degli elementi in possesso della Struttura scrivente, non emergono effetti negativi prodotti dall'insediamento.

Cordiali saluti.

SP

La Responsabile del Settore

Dr.ssa Laura Achenza

via Pico della Mirandola 22/24 - 50132 FIRENZE

telefono 055 4385401

e-mail turismo-e-commercio@regione.toscana.it

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it



Al Responsabile del Settore
Sistema informativo e Pianificazione del
Territorio,
Arch. Marco Carletti

Oggetto: Comune di Campi Bisenzio (FI) – Richiesta di convocazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 e dell'art.26 della L.R. 65/2014 per il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale. TRASMISSIONE CONTRIBUTI TECNICI finalizzati allo svolgimento della CONFERENZA di COPIANIFICAZIONE

In riferimento alla vostra richiesta di contributi tecnici ricevuta tramite PEC prot. n. 07285 del 11/01/2022, ai fini dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione convocata dal Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell'art. 25 e 26 della L.R. 65/2014 per l'esame delle previsioni del POC ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art.4 della legge regionale, si comunica che questo Settore, in base agli elementi in possesso e alle competenze del medesimo, non ha osservazioni da presentare.

Cordiali saluti.

La dirigente responsabile
Simonetta Baldi

Firenze, 10/02/2022

*Alla Regione Toscana
Assessore alle Infrastrutture, Mobilità
e al Governo del Territorio*

**OGGETTO: Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 c. 3 e 4 della L.R. 65/2014.
Piano Operativo del Comune di Campi Bisenzio.
PARERE**

A seguito del ricevimento della nota della Regione Toscana assunta al nostro protocollo con il n. 3037 del 24/01/2022, con la quale viene convocata la Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, in merito al Piano Operativo del Comune di Campi Bisenzio, si riferiscono le seguenti considerazioni in relazione alla Variante di Adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013.

Dall'analisi degli elaborati inviati dal Comune di Campi Bisenzio inerenti il nuovo Piano Operativo, si evidenzia quanto segue in merito alle previsioni da sottoporre a Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014:

Il P.O. ripropone alcune previsioni già presenti nel PS per le quali si conferma il parere già espresso per la relativa Conferenza di Copianificazione del 19/09/2019: di seguito si riportano le valutazioni del sopra richiamato parere, aggiornate in conseguenza degli approfondimenti progettuali effettuati e agli aggiornamenti procedurali intervenuti.

A - Previsioni relative all'adeguamento delle infrastrutture per la mobilità:

In merito a tale tematica si ricorda che con Delibera di Consiglio Metropolitanano n. 24 del 21/04/2021 è stato approvato il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Firenze.

A1 – Linea tramviaria 4

Ai sensi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, si rileva che:

- a) l'area interessata dalla linea tramviaria, individuata nelle Tavole n. 18 e 19,
- per la quasi totalità ricade all'interno del perimetro di un insediamento, riconosciuto come "città esistente", disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP;
 - in piccola parte intercetta il SIC-ZPS IT5140011 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese", disciplinato dall'art. 8 delle NA del PTCP "aree protette";



- in piccola parte ricade in *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale*, invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quater, disciplinata dall'art. 10 delle NA del PTCP; in particolare si tratta dell'*Ambito di reperimento A12 Arno*.

b) l'area individuata per il deposito ricade all'interno del *perimetro di un insediamento*, riconosciuto come "*città esistente*", disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP.

Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP vigente.

A2 – Ciclovia del Sole e valorizzazione Bisenzio

Ai sensi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, si rileva che il tracciato della ciclovia del Sole ricade in parte all'interno del *perimetro di un insediamento*, riconosciuto come "*città esistente*", disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP, in parte all'interno di un *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette* invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quarter delle NA, disciplinata dall'art. 10 delle N.A. del PTCP. In particolare si tratta dell'ambito denominato "A11 – Piana Fiorentina" e in piccola parte all'interno di *aree per il contenimento del rischio idraulico* disciplinate dall'art. 4 delle NA del PTCP.

Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP vigente.

A3 – Superstrada ciclabile Firenze - Prato

Si fa presente che la Città Metropolitana di Firenze con atto n. 2360 del 21/08/2019 ha assunto provvedimento finale con esito positivo relativamente al progetto della superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato – lotto 7.

Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP vigente.

A4 – Prolungamento del Ring a Nord e riqualificazione assi viari Capalle

A5 – Completamento del Ring a Est

A6 – Completamento del Ring a Ovest e potenziamento delle connessioni con Prato

Non si rilevano interferenze con la viabilità di competenza della Città Metropolitana di Firenze

A8 – Corridoi infrastrutturali per tracciati ferroviari

I corridoi infrastrutturali per tracciati ferroviari previsti dal PS sono in linea con quelli riportati a titolo ricognitivo nella Tavola n. 18 della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP e disciplinati dall'art. 31 delle NA del PTCP.

A9 – Ciclopedonale Polo Scientifico di Sesto Fiorentino – Villa Montalvo

Ai sensi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, si rileva che il tracciato della ciclopedonale ricade quasi totalmente all'interno del *perimetro di un insediamento*, riconosciuto come "*città esistente*", disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP. Non si rilevano elementi di contrasto con il PTC vigente.

A10 – Percorso ciclopedonale di San Donnino


Ai sensi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, si rileva che il tracciato della ciclopedonale ricade quasi totalmente all'interno del *perimetro di un insediamento*, riconosciuto come "*città esistente*", disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP. Non si rilevano elementi di contrasto con il PTC vigente.

B – Previsioni relative agli Insedimenti Produttivi

B1 – Nuovo insediamento produttivo Strada Mezzana Perfetti Ricasoli – Via di Pratignone

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade in:

- *territorio aperto*, disciplinato dall'art. 7 delle NA del PTCP;
- *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette* invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quarter delle NA, disciplinata dall'art. 10 delle N.A. del PTCP. In particolare si tratta dell'ambito denominato "A11 – Piana Fiorentina".



Considerato che:


- l'area è collocata a margine dell'insediamento produttivo esistente e a ridosso di importanti arterie viarie e ha una dimensione modesta;
- l'area non rientra nel perimetro del "Parco della Piana".

Dato che ai sensi del comma 5 dell'art. 10 delle NA del PTCP, "la definizione degli ambiti di reperimento è attuata in coerenza con gli obiettivi condivisi nell'ambito di specifici protocolli di intesa sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del Parco della Piana", la Città Metropolitana di Firenze provvederà ad aggiornare il perimetro dell'ambito di reperimento escludendo l'area in oggetto.

B2 – Nuovo insediamento produttivo e per servizi in Via Allende – Via Einstein

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade in un *insediamento*, riconosciuto come "città esistente", disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP.


Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP vigente.



B3 – Nuovo insediamento produttivo in Via Tosca Fiesoli

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade in un *insediamento*, riconosciuto come "*città esistente*", disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP.

Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP vigente.




B5 – Nuovo insediamento produttivo loc. Ponte del Santo

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade:

- all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP;
- in *aree per il contenimento del rischio idraulico*, disciplinate dall'art. 4 delle N.A. del PTCP e riportate nella Carta dello Statuto del Territorio a titolo ricognitivo. Per le valutazioni in materia idraulica si rimanda agli Enti competenti.

Non si rilevano elementi di contrasto con il PTC vigente.



C – Servizi

C1 – Area sosta camper e spettacoli viaggianti – zona Tomerello

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade in *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette* invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quarter delle NA, disciplinata dall'art. 10 delle N.A. del PTCP. In particolare si tratta dell'ambito denominato "A11 – Piana Fiorentina".


Si ritiene che la tipologia dell'intervento non sia in contrasto con la disciplina dell'art. 10 soprarichiamata. Inoltre, dato che l'area non è compresa all'interno del "Parco della Piana, la Città Metropolitana di Firenze provvederà ad aggiornare il perimetro dell'ambito di reperimento escludendo l'area in oggetto.



C2 – Scuola secondaria di secondo grado Via Prunaia


Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP.

A tale proposito si cita la Delibera di Consiglio Metropolitan con cui è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Conferenza Educazione Istruzione Zona Nord Ovest e Comune Di Campi Bisenzio per definire, promuovere e attuare un progetto di Edilizia Scolastica consistente nella realizzazione di un Polo Scolastico da ubicarsi nell'area posta in Via Del Giglio a Campi Bisenzio.




C3 – Polo scolastico di San Martino

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP. Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP.



C5 - Fondazione Spazio Reale nuovo centro sportivo

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP. Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP.



B8 – Zona produttiva in fregio a via Pistoiese Loc. S. Angelo con cessione terreni e lago Padovano Loc. Carcerina


Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18 ricade:

- in *area sensibile di fondovalle*, invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quater disciplinata dall'art. 3 delle NA del PTCVP; per gli aspetti di carattere idraulico si rimanda ai competenti uffici regionali.
- all'interno del Sito di Importanza Comunitaria SIR 45 – Stagni della Piana Fiorentina e Pratese, riportato in cartografia a titolo ricognitivo e disciplinato dall'art. 15 delle NA del PTCP. Per tali aspetti si rimanda ai competenti uffici regionali.
- in *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette* invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quater delle NA, disciplinata dall'art. 10 delle N.A. del PTCP;
Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 delle NA negli *ambiti di reperimento* sono consentite nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche ambientali e naturali proprie dell'ambito stesso che sono descritte nella relativa scheda dell'ambito "A11 – Piana Fiorentina".

Considerato che:


- l'area è collocata a confine con l'insediamento esistente e a ridosso di importanti arterie viarie e ha una dimensione modesta;
- l'area non rientra nel perimetro del "Parco della Piana".

Dato che ai sensi del comma 5 dell'art. 10 delle NA del PTCP, "la definizione degli ambiti di reperimento è attuata in coerenza con gli obiettivi condivisi nell'ambito di specifici protocolli di intesa sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del Parco della Piana", la Città Metropolitana di Firenze provvederà ad aggiornare il perimetro dell'ambito di reperimento escludendo l'area in oggetto.



C7 - Parcheggio Pubblico San Cresci

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18 ricade in *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette* invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quarter delle NA, disciplinata dall'art. 10 delle N.A. del PTCP. In particolare si tratta dell'ambito denominato "A11 – Piana Fiorentina". In considerazione del fatto che la nuova previsione urbanistica si va a collocare in posizione marginale dell'*ambito di reperimento* a confine con l'ambito urbano e che non prevede la costruzione di nuova edificazione, si ritiene che non sia in contrasto con la disciplina dell'art. 10 soprarichiamata.



C8 - Parcheggio Pubblico con verde drenante nel triangolo fra via Allende e via di Limite

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP. Non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP.



C9 – Estensione parco Chico Mendez con parcheggio pubblico e chiosco

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade:

- in *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette* invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quarter delle NA, disciplinata dall'art. 10 delle N.A. del PTCP;
- in piccola parte all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP.
- all'interno del Sito di Importanza Comunitaria SIR 45 – Stagni della Piana Fiorentina e Pratese, riportato in cartografia a titolo ricognitivo e disciplinato dall'art. 15 delle NA del PTCP. Per tali aspetti si rimanda ai competenti uffici regionali.
- In *aree per il contenimento del rischio idraulico*, riportate a titolo ricognitivo e disciplinate dall'art. 4 delle NA. Per gli aspetti idraulici si rimanda agli uffici competenti.

Dato che dalla proposta preliminare risulta che l'attività di somministrazione che comporta nuova edificazione ricade nella porzione dell'insediamento-città esistente, si ritiene che non ci siano elementi di contrasto con il PTC vigente.



C10 – estensione del Parco Agricolo della Piana anche a nord di Via Centola – realizzazione infrastruttura verde cosiddetta Green-line

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'infrastruttura verde Gree-line, individuata nella Tavola n. 18, ricade:

- principalmente in *tutela del territorio aperto*, disciplinato dall'art. 7 delle NA del PTCP;
- in *ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette* invariante strutturale ai sensi dell'art. 1 quarter delle NA, disciplinata dall'art. 10 delle N.A. del PTCP;
- in parte all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP.

Data la natura della previsione non si rilevano elementi di contrasto con il PTC vigente.

D4 – Insediamento Grande Struttura di Vendita (procedimento art. 26 LR 65/2014) e potenziamento dell'Interporto di Gorfienti.

La previsione si articola su 3 UMI:

UMI 1 – Nuovo Polo Logistico – Sup. Territoriale 84.431 mq - Sup. Edificabile max 37.000 mq

UMI 2 – Nuovo insediamento Commerciale SGV – Sup. Territoriale 73.377 mq - Sup. Edificabile max 17.500 mq

UMI 3 – Nuova area parcheggi autocarri – Sup. Territoriale 10.833 mq – Sup. coperta (servizi) 100 mq

Masterplan

Superficie territoriale mq. 167.909 –


Superficie fondiaria mq. 122.449 –

Superficie edificabile mq. 54.500

Superficie coperta mq. 47.000.

Dall'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, l'area oggetto di intervento, individuata nella Tavola n. 18, ricade in

- all'interno dell'*insediamento – città esistente*, disciplinato dall'art. 22 delle N.A. del PTCP;
- per la gran parte all'interno di un'area adibita a *polo ferroviario esistente*, disciplinato dall'art. 31 delle N.A. del PTCP.



L'intervento di ampliamento dell'interporto, configurandosi come implementazione del sistema di trasporto integrato, risulta coerente con i principi del PTCP.

In merito alla previsione della Grande Struttura di Vendita non si rilevano elementi di contrasto con il PTC, precisando che relativamente alla copresenza della Grande Struttura di Vendita e dell'Interporto, come risulta anche dal verbale della Conferenza di Copianificazione del 24/11/2017, la Città Metropolitana si rimette alle valutazioni degli enti competenti relativamente alle GSV.

In merito agli aspetti inerenti la mobilità si riferisce quanto segnalato dalla Direzione Patrimonio e TPL – Ufficio Trasporti che precisa che, a differenza di quanto segnalato a pagina 190 della “Relazione per la Conferenza di Copianificazione”, la città Metropolitana deve ancora assegnare l'incarico della progettazione di fattibilità tecnico economica; il possibile viadotto è solo un'indicazione contenuta nel Piano particolareggiato della mobilità del Comune di Calenzano.



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini

Il Dirigente della Direzione
Progetti Strategici
Ing. Carlo Ferrante

Il Consigliere Delegato
Monica Marini

r:\ap pianificazione territoriale e strategica\urbanistica\procedimenti daniela 2022\campi bisenzio po\parere conferenza copianificazione.doc

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.